

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° ³-----

Delibera n°

del

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, AUTORIZZATA CON DELIBERA DEL C.D.A. N. 124 DEL 01/10/2023 - INTERGRAZIONE ATTI DI GARA

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: bando di gara modificato

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico, con il Direttore Amministrativo ed il Capo Unità Contratti ed Appalti riferisce e propone quanto segue.

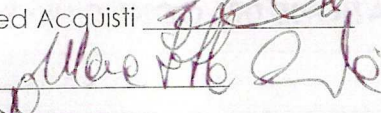
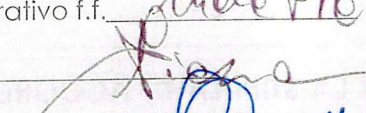
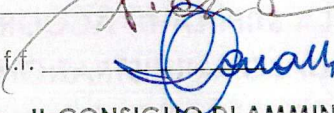
Premesso che:

- Con delibera n. 124 del 01/10/2023 è stata autorizzata l'indizione ed il successivo espletamento di procedura di gara aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 c. 3 del D. Lgs. 36/2023, per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con un importo massimo spendibile di € 1.900.000,00;
- Con la medesima delibera è stato deciso, altresì, di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, dei contratti di somministrazione per 4 mesi per la contrattualizzazione, tramite il MOG, di 10 unità di operatori di esercizio e di 4 unità amministrative, previa indagine di mercato.
- Nello svolgimento dell'indagine di mercato di cui sopra, si è paventata l'esigenza di definire in maniera più dettagliata i costi del lavoro da assoggettare alla provvigione spettante alle agenzie di somministrazione in ogni procedura ad evidenza pubblica relativa a contratti di somministrazione di lavoro.
- Nell'ottica del rispetto della par condicio tra concorrenti è necessario, ai fini della valutazione "omogenea" dell'elemento "prezzo" (calcolato come provvigione percentuale sugli oneri retributivi e contributivi del costo del lavoro), che tale base di partenza del costo del lavoro sia omogenea e ben definita per tutti.
- Alla luce di quanto sopra, si è reso necessaria l'integrazione del bando di gara approvato con delibera 124/2023. La nuova versione del bando di gara, riportata in **Allegato 1**, comprende tali integrazioni, riportate tutte in carattere rosso all'art. 20.
- Nella redazione della nuova versione del bando si è colta l'occasione, altresì, per apportare alcune modifiche anche all'art. 4, segnalate anch'esse in rosso, con la quale sono stati definiti meglio gli oneri, per le agenzie di somministrazione, di accertamento del possesso dei requisiti di assunzione nei confronti dei lavoratori somministrati.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare le modifiche al bando di gara autorizzato con delibera 124/2023.
- b) di approvare il nuovo bando di gara (**Allegato 1**);

c) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e la Ripartizione Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

- Il Capo Ripartizione Contratti ed Acquisti 
- Il Direttore amministrativo f.f. 
- Il Direttore Tecnico 
- Il Direttore Generale f.f. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,
- a voti ...

DELIBERA

1. di autorizzare le modifiche al bando di gara autorizzato con delibera 124/2023.
2. di approvare il nuovo bando di gara (**Allegato 1**);
3. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e la Ripartizione Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

**PROCEDURA APERTA N° ____/2023 PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO TRIENNALE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO**

BANDO DI GARA/DISCIPLINARE

Art. 1 – INDIZIONE

Per il giorno _____ alle ore ____, KYMA MOBILITÀ S.p.A., in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____, ha disposto di indire la procedura di gara aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 155 e 108 del D. Lgs. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 c. 3 del D. Lgs. 36/2023.

L'accordo quadro è finalizzato all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di unità lavorative, con profili professionali ed orari diversi, da assumere con il CCNL Autoferrotranvieri (aree operative "esercizio", "amministrazione e servizi", "manutenzione, impianti ed officine", "servizi ausiliari per la mobilità", nonché "lagunari"), entro il limite massimo spendibile previsto nell'ambito del presente accordo quadro.

L'importo massimo spendibile nell'ambito dell'Accordo Quadro è di € 1.900.000,00, di cui € 1.800.000,00 come ammontare massimo delle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori somministrati nel triennio, voci contributive e retributive comprese ed € 100.000,00 oltre IVA come ammontare massimo della provvigione netta di agenzia nel triennio, da intendersi in ogni caso comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi.

Il costo per la manodopera ricompreso nell'importo dell'appalto è pari ai costi minimi da CCNL autoferrotranvieri del parametro retributivo di riferimento, che dovranno essere riconosciuti dall'aggiudicataria e non è soggetto al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Autoferrotranvieri in vigore. Il corrispettivo dovuto si intende onnicomprensivo di qualunque costo indicato o non indicato nel presente bando e in tutti gli atti di gara e necessario per la perfetta esecuzione della fornitura al fine del corretto adempimento delle prestazioni inerenti e conseguenti all'appalto.

La ditta contraente si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al relativo Testo Unico D. Lgs. n. 81/2008 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la fornitura oggetto del contratto è caratterizzata da un'intrinseca unitarietà sia dal punto di vista tecnico, funzionale ed organizzativo che non rende opportuna la suddivisione in lotti.

I singoli contratti somministrazione di lavoro saranno stipulati da KYMA MOBILITÀ S.p.A. entro i limiti massimi previsti all'interno dell' Accordo Quadro, senza alcun vincolo minimo, né sul quantitativo minimo di unità da assumere, né sulla durata dei contratti di lavoro, né sull'entità del servizio affidato.

La durata del rapporto contrattuale è pari a 36 mesi, escluse le eventuali opzioni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. I singoli contratto di somministrazione potranno eccedere il periodo contrattuale, purchè attivati nel periodo di vigenza di esso. La provvigione riconosciuta all'aggiudicataria sarà quella risultante dall'applicazione della percentuale di provvigione offerta sull'importo complessivo delle retribuzioni presunto di € 1.800.000,00, alle effettive retribuzioni liquidate al personale interinale assunto.

KYMA MOBILITÀ si riserva la facoltà di avvio anticipato dei servizio, nelle more della stipula del contratto, giusta disposizione di cui all'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Alla gara l'A.N.A.C. ha attribuito il codice di identificazione CIG n° _____.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è la dott.ssa Maria Fabiola Menenti.

Art. 2 – OGGETTO

La procedura in oggetto è finalizzata all'individuazione di un'Agenzia per il Lavoro cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di personale di diverse categorie professionali eventualmente necessarie, da impiegarsi presso KYMA MOBILITÀ S.p.A..

Il servizio è da considerarsi comprensivo delle seguenti attività:

1. ricerca , selezione e gestione del personale;
2. corresponsione della retribuzione dovuta in applicazione del CCNL di categoria , comprensiva di ogni onere, diretto ed indiretto, ivi compresi i buoni pasto del valore giornaliero derivante dagli accordi aziendali di KYMA MOBILITÀ.

I lavoratori saranno individuati con singoli contratti di somministrazione in base alle effettive esigenze di KYMA MOBILITÀ, la quale non è in alcun modo vincolata a garantire l'avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro.

KYMA MOBILITÀ si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1373 c.c., per l'intera durata del rapporto contrattuale, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, secondo la disciplina e gli effetti previsti da tale norma, per sopravvenute esigenze normative od organizzative, senza che l'Aggiudicatario abbia diritto a pretendere alcun corrispettivo.

Il recesso acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, da farsi a mezzo PEC.

L'Agenzia aggiudicataria garantisce che il trattamento economico che corrisponderà a ciascun singolo lavoratore somministrato sarà quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Autoferrotranvieri in vigore, che potrà essere maggiorato a seguito di

miglioramenti economici previsti da contratti avviati a regime del periodo di utilizzo dello stesso prestatore temporaneo.

E' previsto un periodo di prova per il lavoratore prima dell'impiego temporaneo effettivo (1 giorno di effettivo lavoro ogni 15 giorni di calendario); in caso di mancato superamento di tale periodo l'Agenzia aggiudicataria sarà tenuta a provvedere alla sostituzione dello stesso con altro lavoratore temporaneo di pari livello e mansione.

Art. 3 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA

L'Agenzia aggiudicataria interviene nella fase di ricerca, selezione, formazione e inserimento dei lavoratori temporanei.

In particolare sono compiti e responsabilità dell'Agenzia aggiudicataria:

- garantire la continuità del servizio per tutto il periodo di contratto;
- garantire la copertura del servizio previsto per ciascuna figura professionale;
- operare con il numero richiesto di operatori e limitare i fenomeni di turnover, tali da compromettere la continuità del servizio;
- provvedere, su richiesta di KYMA MOBILITÀ, alla sostituzione del lavoratore, che interrompa la prestazione lavorativa, entro 5 (cinque) giorni dall'interruzione stessa;
- stipulare separati contratti individuali di servizio per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- corrispondere al prestatore di lavoro temporaneo il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Autoferrotranvieri;
- versare i contributi previdenziali ed assistenziali;
- versare i contributi INAIL;

L'Agenzia si obbliga a individuare un referente di filiale per la gestione dei rapporti con KYMA MOBILITÀ, comunicandone tempestivamente il nominativo e relativi recapiti.

ART. 4 – REQUISITI PROFESSIONALI E DOVERI DEL PERSONALE

Per le figure professionali da assumere è richiesto che le stesse siano in possesso dei requisiti che saranno specificamente richiesti da KYMA MOBILITÀ.

KYMA MOBILITÀ si riserva di richiedere il possesso, di altri specifici requisiti professionali, che saranno comunicati prima dell'attività di ricerca da KYMA MOBILITÀ all'Agenzia.

Prima dell'assunzione di ogni unità, l'Agenzia dovrà sottoporre a KYMA MOBILITÀ i curriculum vitae dei profili individuati e potrà formalizzare l'assunzione dell'unità lavorativa solo successivamente ad autorizzazione da parte della direzione di KYMA MOBILITÀ, **previa visione del curriculum ed eventuale colloquio di idoneità da parte di Kyma Mobilità.**

L'Agenzia aggiudicataria ha altresì l'obbligo di trasmettere alla società appaltante, prima dell'inizio di ogni contratto:

- 1. Autodichiarazione, resa dal lavoratore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti specificamente richiesti ai sensi dell'art. 4 del vigente**

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

regolamento aziendale per il reclutamento del personale, pubblicato alla pagina <https://www.kymamobilita.it/azienda/regolamenti/>.

2. Copia dell'attestato di formazione generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della durata di 4 ore.

L'aggiudicataria dovrà fornire, altresì, a richiesta, la documentazione comprovante i titoli e idoneità richiesti.

Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso KYMA MOBILITÀ.

Il personale somministrato dovrà essere qualificato e pienamente idoneo a svolgere le funzioni proprie della mansione oggetto della richiesta. Il personale sarà tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità.

Il rapporto che andrà ad instaurarsi, tra il singolo prestatore di lavoro temporaneo e KYMA MOBILITÀ, è di tipo gerarchico-funzionale; il lavoratore svolgerà, pertanto, la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo di KYMA MOBILITÀ ed è tenuto ad osservare tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della stessa.

Il lavoratore temporaneo non potrà avanzare, a nessun titolo, alcuna pretesa, richiesta, diritto nei confronti di KYMA MOBILITÀ.

A ciascun lavoratore verrà fornito un badge, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore ed il ruolo assegnato all'interno dell'Azienda, da utilizzare giornalmente in occasione dell'ingresso e dell'uscita dalle sedi di KYMA MOBILITÀ.

L'eventuale azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato sarà esercitata dall'Agenzia, come previsto dall'art. 6 della legge n.196/1997 e successive modificazioni, dopo formale comunicazione scritta, da parte di KYMA MOBILITÀ, degli elementi che formeranno la contestazione e della sanzione che si propone di irrogare.

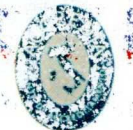
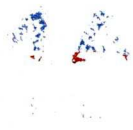
Le assenze programmate identificabili in ferie ordinarie e permessi vanno notificate con un congruo anticipo. La programmazione delle assenze deve comunque essere concordata con i responsabili delle aree aziendali cui le unità saranno assegnate.

Per le assenze improvvise e non programmabili, l'Agenzia aggiudicataria si impegna a darne comunicazione nel più breve tempo possibile.

In caso di assenza per malattia il lavoratore temporaneo deve inviare il certificato medico all'Agenzia aggiudicataria.

KYMA MOBILITÀ curerà la dotazione dei Dispositivi di Protezione individuale al personale somministrato, qualora spettante per legge.

Ai sensi delle disposizioni della contrattazione nazionale degli Autoferrotranvieri, qualora il lavoratore venga dotato del vestiario uniforme, l'Agenzia dovrà operare una trattenuta sulle buste paga dei lavoratori, nella misura del 30 % dei costi sostenuti da KYMA MOBILITÀ per la dotazione effettivamente consegnata. Gli importi addebitati saranno trattenuti dalle fatture dei servizi.



Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

I consorzi di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale.
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata.
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lettera g), del D.Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto),

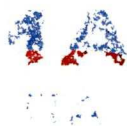
KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers



l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza oppure sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'operatore economico in concordato preventivo può concorrere anche riunito in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

1. Assenza di motivi di esclusione: non è ammessa la partecipazione di soggetti nei confronti dei quali sussistano motivi di esclusione di cui:
- Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica.
 - La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del del D.Lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento/aggregazione.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del del D.Lgs. 36/2023 i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal

consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti

Il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento/aggregazione.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore

economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno

causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere

sull'esclusione.

Sono, peraltro, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

2. Requisiti di idoneità professionale:

- possesso del requisito professionale consistente nell'iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato per attività analoghe a quelle della presente procedura;

- Iscrizione in corso di validità all'Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell'art. 4 del d.lgs 276/2003 e s.m.i.
- 3. Capacità economica e finanziaria– non richiesta
- 4. Capacità tecnica: E' richiesto aver prestato servizi di somministrazione di lavoro nel triennio precedente la data di indizione della presente procedura per importi non inferiori ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) oltre IVA. Dovrà essere riportato l'elenco dei contratti aventi tale oggetto, con l'indicazione degli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati (occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.)

Art. 7–CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023. L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base dei seguenti 6 "elementi di valutazione" e relativi punteggi massimi attribuibili:

OFFERTA ECONOMICA (CRITERIO N. 1) - punteggio massimo: 30

1. **Provvigione di agenzia offerta**: Punteggio max: 30 punti, da attribuire alla minore provvigione di agenzia da applicarsi in percentuale a tutti gli oneri retributivi del personale (comprensivi di tutti i ratei, festività sopprese, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, ratei T.F.R.), nonché di tutti gli oneri contributivi, assistenziali e previdenziali ed ogni altro diritto conseguente all'applicazione del C.C.N.L. Autoferrotranvieri, a ribasso rispetto alla provvigione netta di € 100.000,00, posta a base d'asta rispetto su un ammontare delle retribuzioni del personale complessivo di € 1.800.000,00.

Il punteggio sarà applicato mediante la seguente formula:

$$pi = 30 * (100.000 - P.Off) / (100.000 - P \text{ min})$$

Dove:

pi : punteggio attribuito all'offerta in esame;

- ☐ P.Off: provvigione complessiva offerta dal concorrente
- ☐ P min provvigione complessiva minima offerta tra tutte le offerte in esame

OFFERTA TECNICA (CRITERI DA N. 2 A N. 6) - punteggio massimo: 70

2. **Possesso della Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125** - 20 punti, da assegnare ai concorrenti che ne sono in possesso

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

3. **Possesso della Certificazione ISO 14001 Sistema di Gestione Ambientale** - 10 punti, da assegnare ai concorrenti che ne sono in possesso
4. **Possesso della Certificazione ISO 45001 Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro** - 10 punti, da assegnare ai concorrenti che ne sono in possesso
5. **Possesso della certificazione del sistema di qualità SA 8000 Responsabilità sociale** in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato CEPAA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. - **10 punti**, da attribuire alle concorrenti che ne sono in possesso
6. **MODALITÀ ' DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE** max **20 punti**
 Modalità di selezione e reclutamento del personale da dedicare alla gestione del servizio, con particolare attenzione alla tipologia e ampiezza dei canali di ricerca del personale ricercato sulla base dei requisiti professionali richiesti dal committente ed all'efficacia delle metodologie di ricerca di tali profili, documentabile sulla base delle esperienze pregresse.
 Saranno, inoltre valutate le modalità e misure organizzative adottate per far fronte ad assenze impreviste e avvicendamento del personale somministrato a garanzia della continuità e regolare svolgimento della prestazione lavorativa.

I punteggi relativi ai criteri "tabellari" dal n. 2 al n. 5 saranno assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

I punteggi relativi al criterio "discrezionale" n. al 6 sarà assegnato sulla base del metodo di attribuzione di un coefficiente spettante alla commissione giudicatrice, applicando la tabella dei giudizi di seguito riportata:

Giudizio	Punteggio	Criteri di giudizio
Ottimo	1	Aspetti positivi elevati e piena rispondenza alle aspettative
Buono	0,75	Aspetti positivi rilevanti e buona rispondenza alle aspettative
Discreto	0,5	Aspetti positivi ma non soluzioni ottimali
Sufficiente (parzialmente adeguato)	0,25	Aspetti appena sufficienti
Non Presente o inadeguato	0	Non corrispondente alle esigenze richieste

Ciascun commissario attribuisce un coefficiente per ciascun criterio a ciascuna offerta. Le ragioni dell'attribuzione del coefficiente devono essere adeguatamente motivate e le motivazioni devono essere collegate alle specifiche tecniche richieste nel Capitolato tecnico o ad aspetti, rispetto ad esse, migliorativi.

Per ciascun criterio è calcolata la media dei coefficienti valutativi attribuiti da ciascun commissario a ciascuna offerta e poi tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile a quel criterio.

Si precisa che per il punteggio ottenuto per ogni criterio verrà considerato un arrotondamento al secondo decimale.

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio totale (offerta tecnica + offerta economica), l'appalto sarà aggiudicato all'offerta con il prezzo più basso. In caso di offerte che abbiano ottenuto identico punteggio totale, a parità di prezzo offerto, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Art. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta avverrà in maniera telematica sul portale disponibile all'indirizzo <https://kymamobilita.traspare.com> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso secondo le procedure descritte nell' ALLEGATO "Modulo Operativo Gara Telematica". Il mancato rispetto delle stesse comporterà l'esclusione dell'offerta.

Il timing di gara è il seguente:

TIMING GARA	Data	Ora
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti		
Scadenza della gara		

L'offerta dovrà essere composta dai seguenti tre plichi telematici:

- Un plico denominato "BUSTA AMMINISTRATIVA";
- Un plico denominato "BUSTA TECNICA".
- Un plico denominato "BUSTA ECONOMICA".

KYMA MOBILITÀ non è responsabile di mancati recapiti in tempo utile dei plichi telematici. Non sarà riconosciuto alcun diritto di rimborso delle spese eventualmente sopportate dai concorrenti per partecipare alla gara.

Art. 9 – DOCUMENTAZIONE

Il plico telematico "BUSTA AMMINISTRATIVA" dovrà contenere

- a) copia del presente bando recante - in ogni pagina, in calce e nella forma specifica di cui agli artt. 1341 -1342 cc – la sottoscrizione del legale rappresentante.
- b) Domanda di partecipazione alla gara, da produrre utilizzando il modello Allegato B al presente bando, con allegata copia di documento di identità del legale rappresentante/procuratore sottoscrittore.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante.

Attestazione del versamento della "cauzione provvisoria" , per un importo di € 38.000,00 (trentottomila/00), rilasciata con le modalità e contenuti di cui all'art. 106 del D. lgs.n.36/2023. La garanzia deve essere presentata in una delle seguenti forme:

- in contanti, esclusivamente mediante bonifico bancario, con l'indicazione della causale, sul conto corrente bancario n° 87/68, presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di Taranto ABI/CAB 1030-15801 Codice IBAN IT 18101030 15801 000001484939;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante) e deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- c) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

d) prevedere espressamente:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

e) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per un ulteriore periodo che verrà indicato dalla stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, di cui allega apposita dichiarazione (poteri di firma) e verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dovrà presentare, obbligatoriamente, copia autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della certificazione di qualità che dà titolo alla riduzione.

Per le concorrenti non aggiudicatrici la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla notifica dell'aggiudicazione della gara ad eccezione della seconda migliore offerente la cui garanzia sarà svincolata a seguito della stipula del contratto con la ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto dovrà produrre garanzia definitiva, con le stesse modalità e contenuti di cui sopra, per un importo pari al 2% dell'importo massimo spendibile dell'ambito dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, o del minore valore in percentuale derivante dall'applicazione delle riduzioni di garanzia di cui all'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



- c) Attestazione del versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo di € 165,00 (le modalità del pagamento sono rilevabili dal sito internet www.anticorruzione.it).
- d) Documento di gara unico europeo redatto in conformità dell'allegato "Documento di gara unico europeo". Il documento di cui sopra deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. Nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all'art.65 comma 2 lettere b), c), d), e), f), g), h) del d.lgs. n.36/2023 ciascuna impresa dovrà compilare e presentare un DGUE distinto, recante le parti da II a VI.

Nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all'art.65 comma 2 lettere b), c), d) del d.lgs. n.50/216 il DGUE va compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Pertanto nel DGUE deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE, nel formato elettronico allegato agli atti della procedura in oggetto, omettendo di compilare le parti barrate.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE in tutte le parti non barrate, nessuna esclusa,.

Tutti i documenti sopra descritti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

Art. 10 - OFFERTA TECNICA

Il plico telematico denominato "BUSTA TECNICA" dovrà contenere relazione dettagliata, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, sulla base della quale la commissione formulerà il proprio giudizio relativo ai criteri 3, 4 e 5.

La busta dovrà contenere i seguenti documenti:

- copia autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125 , se posseduta.
- copia autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della ISO 14001 Sistema di Gestione Ambientale , se posseduta.
- copia autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della certificazione del sistema di qualità ISO 45001:2018 per il Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro (SGSSL) , se posseduta.
- copia autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del sistema di qualità SA 8000 Responsabilità sociale in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato CEPAA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico , se posseduta.
- Elaborato descrittivo in forma libera, a firma del legale rappresentante relativo alla modalità di selezione e reclutamento del personale, con evidenza degli elementi specifici richiesti all'art. 8.

L'elaborato dovrà essere complessivamente contenuto in un massimo di 20 pagine in formato A4, carattere testo Arial 12 – interlinea 1,5 – margini laterali cm 2., comprensivo di tutti gli Allegati.

Il computo delle 20 pagine deve considerarsi al netto della sola copertina e dell'indice.

Art. 11 - OFFERTA ECONOMICA

Il plico telematico "BUSTA ECONOMICA" dovrà contenere l'offerta economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, da formulare esclusivamente mediante compilazione, digitale o in stampatello leggibile, del "PROSPETTO-OFFERTA", "Allegato A" al presente bando, recante sia la provvigione di agenzia, da applicarsi in percentuale a tutti gli oneri retributivi e contributivi del personale, come meglio specificati nel successivo art. 20, sia la provvigione offerta ribasso rispetto a quella a base d'asta di € 100.000,00, risultante dall'applicazione della percentuale offerta all'ammontare previsto delle retribuzioni di € 1.800.000,00.

L'aggio percentuale offerto resterà invariato per tutto il periodo di vigenza dell'accordo quadro.

Tale prospetto non dovrà presentare correzioni, neppure se effettuate mediante uso di correttore e successiva sovrapposizione dei dati, e dovrà essere sottoscritto per esteso, dal legale rappresentante della concorrente.

Le offerte saranno considerate proposte irrevocabili ai sensi degli artt. 1329 e 1331 c.c. e contemplano, con la loro presentazione, l'assorbimento di ogni possibile alea all'interno della misura formulata.

Saranno escluse dalla gara le offerte proposte in maniera incompleta o sottoposte a condizioni aleatorie non espressamente previste nel presente bando.

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 non sono previsti i costi per la manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto servizio di natura intellettuale.

Art. 12 – CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida o non essere aggiudicata affatto qualora nessuna offerta dovesse essere ritenuta congrua o conveniente o dovessero emergere vizi di procedura o ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni rispetto agli obiettivi perseguiti.

L'eventuale scelta di KYMA MOBILITÀ di non procedere all'aggiudicazione in ragione di quanto innanzi non è sindacabile dai partecipanti che, a tal riguardo, non sono legittimati a pretendere indennizzi e/o risarcimenti a qualsiasi titolo.

La sola presentazione dell'offerta comporta, in caso di aggiudicazione, la totale ed integrale accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente bando e relativi allegati, nessuna esclusa.

L'aggiudicazione sarà notificata a mezzo PEC, a seguito di provvedimento di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ.

Art. 13 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO GARA

Alle ore ____ del giorno _____, presso la sede di KYMA MOBILITÀ, la Commissione di gara, all'uopo nominata, procederà preliminarmente all'esame della documentazione contenuta nella "BUSTA AMMINISTRATIVA".

Alle sedute potranno assistere telematicamente i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o i loro delegati, in modalità di streaming video.

Per le imprese in regola con la documentazione, la Commissione passerà ad esaminare, in successive sedute non aperte alla partecipazione dei rappresentanti delle imprese, gli allegati contenuti nella plico "BUSTA TECNICA".

La Commissione assegnerà il punteggio risultante dalla valutazione dei criteri di valutazione di cui all'Art. 8 con esclusione di quello riferito al criterio n. 1 (Prezzo offerto).

Per l'assegnazione del punteggio di cui ai criteri 2, 3, 4, 5 la commissione terrà conto di dei documenti allegati dal concorrente.

La valutazione del criterio n. 6 avverrà, da parte della commissione giudicatrice, sulla base della valutazione qualitativa dei progetti offerti.

Alla formulazione della graduatoria definitiva la Commissione perverrà procedendo all'apertura del plico telematico "BUSTA ECONOMICA", in ora, giorno e luogo che saranno comunicati alle concorrenti con un congruo anticipo. In tale sede la Commissione renderà noti i punteggi attribuiti per gli elementi di valutazione nn. 2, 3, 4, 5 e 6 e calcolerà il punteggio da attribuire all'elemento di valutazione n. 1 (prezzo offerto), sommandone poi il punteggio attribuito ai punteggi ottenuti per i criteri di valutazione dell'offerta tecnica. Successivamente redigerà la graduatoria finale di merito.

L'aggiudicazione sarà deliberata dal C.d.A. e notificata all'impresa interessata a mezzo PEC.

L'aggiudicazione rimane subordinata all'acquisizione della documentazione probatoria di tutte le dichiarazioni sostitutive presentate in gara dalla ditta aggiudicataria ed, in subordine, dalla ditta seconda migliore offerente.

Art. 13 – PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO

Per il perfezionamento dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria, dovrà consegnare, entro il termine che sarà comunicato, a pena di decadenza dall'aggiudicazione medesima e perdita della cauzione provvisoria, i seguenti documenti:

- a) Attestazione del versamento della "garanzia definitiva", per un importo pari al 2 % dell'importo massimo spendibile dell'ambito dell'accordo quadro, o del minore valore in percentuale derivante dall'applicazione riduzioni di garanzia di cui all'art.106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023. con le modalità e nelle forme previste all'art. 10, lett. C. Con il perfezionamento dell' accordo quadro sarà svincolata la cauzione provvisoria costituita per la partecipazione alla gara.
- b) I dati inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari da fornire utilizzando il modello che sarà allegato alla nota di aggiudicazione.
- c) Copia della nota di aggiudicazione sottoscritta per accettazione.

KYMA MOBILITÀ si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicataria, in qualunque momento, di comprovare i requisiti e le dichiarazioni rese nel corso di tutta la procedura di gara e della regolazione contrattuale.

Art. 14 – DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro è disciplinato dalle seguenti fonti elencate in chiave gerarchica:

- a) clausole del presente bando;
- b) codice civile ed altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al punto precedente;
- c) Decreto Legislativo n. 36 del 2023.

L'accordo quadro avrà durata triennale.

L'impresa aggiudicataria deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. E' tenuta, altresì, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito per i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore.

Dovrà espressamente sollevare KYMA MOBILITÀ da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto potrà mai essere configurato con KYMA MOBILITÀ.

Art. 15– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

All'aggiudicataria è altresì inibito di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto. In caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e, come tale, priva di effetto nei rapporti con KYMA MOBILITÀ, ferma la facoltà di quest'ultima di

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con il diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

ARTICOLO 16 – CONTROLLO DI QUALITÀ E DI FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO - SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE TEMPORANEO

KYMA MOBILITÀ, tramite i propri impiegati, potrà effettuare in qualsiasi momento, controlli circa la qualità e la funzionalità del servizio, stante gli impegni contrattuali assunti dall'Agenzia aggiudicataria.

Se da tali controlli risultasse la non conformità dell'Agenzia aggiudicataria al presente bando e/o al conseguente accordo quadro, la stessa sarà tenuta a provvedere, tempestivamente, all'eliminazione delle irregolarità accertate.

Qualora, nel corso del periodo contrattuale, si verificassero assenze, da parte del prestatore di lavoro temporaneo, per cause diverse e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto (malattia, infortunio, per fatto e/o colpa dello stesso e/o terzi, mancato superamento del periodo di prova, recesso per giusta causa, etc.), l'Agenzia aggiudicataria sarà tenuta a provvedere alla eventuale sostituzione con altro lavoratore temporaneo di pari livello e mansioni, in tempi brevi (massimo 5 giorni dalla comunicazione da parte di KYMA MOBILITÀ) e tali da garantire la continuità del servizio in essere.

Nel caso di assenza temporanea del lavoratore che superi 5 (giorni) giorni consecutivi, l'Agenzia aggiudicataria s'impegna a sostituire il lavoratore stesso, nel rispetto di quanto disposto dal presente bando e salvo diverso e preventivo accordo con KYMA MOBILITÀ.

Nel caso in cui l'Agenzia aggiudicataria non provveda per due volte, anche non consecutive e fatto salvo eventi eccezionali ed imprevedibili, alle eventuali sostituzioni di lavoratori temporanei nei suddetti termini e, quindi, non sia in grado di garantire la continuità del servizio in essere, KYMA MOBILITÀ si riserva di risolvere il rapporto contrattuale, secondo quanto disposto dall'articolo 20 del presente bando.

Ove i ritardi e/o le inadempienze degli impegni contrattuali, da parte del lavoratore temporaneo impiegato nella struttura, siano tali da compromettere la regolarità del servizio, gli stessi saranno formalmente contestati da KYMA MOBILITÀ direttamente all'Agenzia aggiudicataria.

Nel caso in cui il lavoratore temporaneo sia recidivo nell'inosservanza degli obblighi contrattuali, così da determinare il recesso da parte dell'Agenzia aggiudicataria, dal relativo contratto di lavoro la stessa Agenzia sarà tenuta a provvederne la sostituzione, se richiesta, stante quanto previsto dal presente articolo.

Art. 17 – CONTESTAZIONI E PENALI

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

Qualora l'Agenzia aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto nei modi e nei tempi stabiliti, KYMA MOBILITÀ potrà rivolgersi alle Agenzie per il lavoro che seguono in graduatoria, per ottenere l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso.

I relativi costi ed i danni eventualmente derivanti a KYMA MOBILITÀ saranno addebitati all'Agenzia aggiudicataria inadempiente.

Nel caso in cui il personale messo a disposizione dall'Agenzia aggiudicataria per i servizi di cui al presente bando, non rispetti gli orari di lavoro, la turnistica, la reperibilità, etc., KYMA MOBILITÀ si riserva la facoltà di applicare la penale di Euro 200,00 (duecento) per ogni singolo evento, in presenza di fatti imputabili direttamente all'inadempienza dell'agenzia. Al verificarsi degli eventi, si procederà alla comunicazione di inadempienza ed all'emissione di nota di addebito, in esenzione IVA. Il relativo importo verrà detratto dall'importo del corrispettivo mensile spettante all'Agenzia aggiudicataria.

A seguito di tre contestazioni, KYMA MOBILITÀ è legittimata a procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. con l'incameramento della cauzione definitiva.

Resta ferma, invece, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, a cura dell'agenzia, per inadempimenti direttamente dipendenti da condotta del lavoratore.

Art. 18 – RESPONSABILITÀ DELL' AGGIUDICATARIA

L'agenzia solleva KYMA MOBILITÀ da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto potrà mai essere configurato con KYMA MOBILITÀ.

L'Agenzia risponde direttamente di ogni danno che possa derivare a KYMA MOBILITÀ, agli utenti del servizio, a terzi e/o a cose durante l'espletamento di compiti e delle mansioni propri delle risorse professionali somministrate. In tal senso, l'Agenzia si obbliga ad intervenire, esonerando KYMA MOBILITÀ di eventuali giudizi instaurati per il risarcimento dei danni, senza che possa essere previsto un diritto di rivalsa ovvero di garanzia nei riguardi di KYMA MOBILITÀ. Antecedentemente alla sottoscrizione del contratto, ovvero anticipatamente all'avvio del servizio, l'Agenzia è tenuta a produrre una polizza fideiussoria con un massimale per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 per singolo evento e per Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) per un massimale non inferiore € 1.000.000,00 per singolo evento.

Tale polizza deve prevedere la qualifica di terzi sia per KYMA MOBILITÀ che per tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano per la stessa.

Art. 19 – RISOLUZIONE EX ART. 1456 CC

KYMA MOBILITÀ si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 C.C., a tutto rischio e onere dell'aggiudicataria, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni eventuali e fatto comunque salvo il diritto dell'aggiudicataria a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora dovessero verificarsi gravi inadempimenti oppure per:

- negligenza o imperizia grave previa costituzione in mora che intimi l'adempimento;
- ripetute impossibilità di provvedere alle eventuali sostituzioni di lavoratori temporanei, nei termini di cui all'articolo 17 del bando.
- perdita, da parte dell'Agenzia aggiudicataria, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di cui al presente bando.
- Acquisizione di D.U.R.C. non regolare;
- cessione del contratto;
- motivi di pubblico interesse e ogni altra causa prevista dalle norme legislative e regolamentari vigenti;
- mancata effettuazione delle prestazioni contrattuali;
- ricezione di n. 3 contestazioni, ai sensi dell'art. 18.

Art. 20 - PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTUALI

KYMA MOBILITÀ corrisponderà mensilmente all'aggiudicataria, previa verifica della regolarità delle prestazioni, il corrispettivo contrattualmente stabilito entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

Ogni elemento del costo del lavoro, da porre a carico di Kyma Mobilità, contribuirà alla determinazione della provvigione netta dovuta per ogni mensilità di riferimento.

Ai fini della determinazione del costo orario dovrà essere utilizzato il divisore convenzionale annuale pari a 2028 (39 h settimanali per 52 settimane/12 mesi).

Le prestazioni ordinarie dovranno essere fatturate mensilmente moltiplicando il numero di ore effettivamente rese dal lavoratore per il costo orario di riferimento, determinato dalle voci retributive di cui alla tabella di seguito riportata riferita, a titolo esemplificativo, a singoli parametri retributivi contrattuali (riga "Totale costo orario lordo")

Componenti del costo	Parametro 140	Parametro 175	Parametro 210
a) Paga Base	958,22	1.197,77	1.437,33
b) Contingenza	533,58	539,62	546,39
c) C.A.U.	38,59	29,82	27,87
d) Indennità di Mensa	16,53	16,53	16,53
e) T.D.R.	41,32	51,65	61,97

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

f) Totale stipendio mensile (a+b+c+d+e)	1.588,24	1.835,39	2.090,09
g) Divisore convenzionale	169	169	169
h) Retribuzione oraria (f/g)	9,398	10,860	12,367
i) Rateo mensilità aggiuntive (13°/14°)	1,566	1,810	2,061
l) Rateo ferie/festività sopresse	0,874	1,009	1,149
m) Retribuzione lorda oraria (h+i+l)	11,838	13,679	15,577
n) Incidenza TFR	0,877	1,010	1,150
o) Contributi Inps	3,561	4,115	4,686
p) Trattenuta TFR Fondo Pensione	-0,059	-0,068	-0,078
q) Inail	0,296	0,342	0,389
r) Formazione	0,474	0,547	0,623
s) Ebitemp	0,024	0,027	0,031
Totale costo orario lordo (m+n+o+p+q+r+s)	17,01	19,65	22,38

Sarà cura di Kyma Mobilità dare indicazioni all'aggiudicatario del costo orario lordo del parametro retributivo delle risorse richieste in somministrazione, prima dell'avvio di ciascun contratto, tenendo conto, altresì, di eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future per il periodo di vigenza dell'appalto, ovvero di eventuali variazioni delle aliquote contributive ed assicurative.

I maggiori oneri sostenuti dall'agenzia per le singole risorse per lavoro straordinario (feriale e festivo), festività lavorate, festività godute, maggiorazione per lavoro notturno, nonché ogni altra indennità di natura variabile dovuta per contratto (indennità di, turno, indennità domenicale, ecc...) non sono ricompresi nel margine di agenzia e saranno fatturati separatamente a Kyma Mobilità, nella mensilità di riferimento. Tali oneri contribuiranno, invece, a formare la base su cui calcolare la provvigione dovuta dall'aggiudicataria, mediante applicazione del moltiplicatore percentuale offerto.

Non sono, altresì, compresi nel margine di agenzia tutti gli oneri che le agenzie sosterranno in ogni caso di assenteismo dei lavoratori (per malattia, permessi retribuiti, permessi ex L.104/92, maternità, congedi, ecc...) per la quota parte dei relativi costi posti a carico del datore di lavoro. Tali costi dovranno essere fatturati separatamente a Kyma Mobilità, che se ne farà totalmente carico e contribuiranno, anch'essi, a formare la base su cui calcolare la provvigione dovuta dall'aggiudicataria, mediante applicazione del moltiplicatore percentuale offerto.

Sarà riconosciuta all'aggiudicatario, inoltre, la provvigione dovuta nella misura percentuale offerta sul valore nominale dei buoni pasto corrisposti ai lavoratori, anch'essi fatturati separatamente.

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136/2010), le fatture relative alle prestazioni aggiudicate dovranno riportare, necessariamente, il n° CIG della presente gara.

Le fatture dovranno essere regolarizzate con IVA in regime di scissione dei pagamenti.

Il codice destinatario per la fatturazione elettronica di KYMA MOBILITÀ è il seguente: 5WKJP7T.

Art. 21 – SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Le spese relative al contratto (bolli, registrazione, ecc.) sono previste a carico della aggiudicataria. Il contratto, tuttavia, sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 22 - REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità di contratto, il corrispettivo percentuale riconosciuto all'aggiudicataria è aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base della variazione percentuale, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente della prima mensilità del secondo anno di contratto, dei prezzi standard rilevati nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 % rispetto ai prezzi originari.

Art. 23 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa alla stipula ed alla successiva gestione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il foro di Taranto.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679, s'informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati da KYMA MOBILITÀ per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dallo stesso Regolamento. Il "titolare" del trattamento dei dati in questione è KYMA MOBILITÀ in persona del Presidente del C.d.A., avv. Giorgia Gira, mentre soggetto autorizzato al trattamento dei dati medesimi è il Dott. Nicola Carrieri.

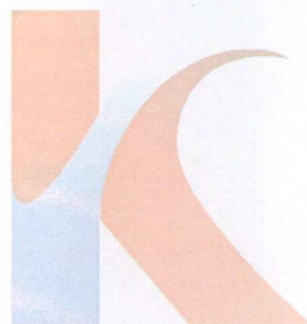
Il Presidente del C.d.A.
(avv. Giorgia Gira)

Formano oggetto di espressa sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc le norme del presente atto relative alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cc (art. 19) ed al foro competente (art. 23) che, a tal fine, vengono approvate specificamente in aggiunta all'adempimento della sottoscrizione pagina per pagina.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341, 1342
C.C.

DATA _____

Firma _____



KYMA
MOBILITÀ

Allegato A**PROCEDURA APERTA N° ____/2023 PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO TRIENNALE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO**

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, nella qualità di _____ dell'Impresa _____ con riferimento all'appalto in oggetto

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA

A Descrizione	B- Provvigione % offerta al netto di IVA (in cifre)	Provvigione complessiva offerta , calcolata applicando la provvigione percentuale offerta, indicata in colonna B, su un ammontare complessivo delle retribuzioni di € 1.800.000,00 , a ribasso rispetto alla provvigione netta a base d'asta di € 100.000,00
provvigione di agenzia, da applicarsi in percentuale a tutti gli oneri retributivi e contributivi del personale, come meglio specificati all'art. 20 del bando	_____ %	€ _____

La presente offerta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1329 e 1331 c.c. ed è impegnativa, nel caso di favorevole aggiudicazione, fino al termine di 180 giorni dalla data di scadenza del bando.

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Data ____/____/____

Allegato B**PROCEDURA APERTA N° ____/2023 PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO TRIENNALE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO****DOMANDA DI PARTECIPAZIONE****(OVE PRESENTI OPZIONI A RISPOSTA MULTIPLA, CON LA PRESENZA DELLA DICITURA
"OVVERO", APPORRE UN CROCETTA SUL CASO CHE RICORRE)**

Il sottoscritto
nato a Prov. Il
residente nel Comune di Prov. Stato
..... alla Via/Piazza n. CODICE
FISCALE

in qualità di

☐ Legale rappresentante**Ovvero**

☐ Procuratore / Istitore (procura n. _____ del _____)
dell'impresa con
sede nel Comune di Prov. Stato Alla
Via/Piazza n. con codice
fiscale: Partita IVA:

visto il Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate **chiede di
partecipare alla gara in oggetto in qualità di** (specificare la natura del soggetto partecipante
ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023):

☐ imprenditore individuale o società, anche cooperative (ex art. 65 comma 2, lett. a)
D.lgs. n. 36/2023);

Ovvero

☐ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge
25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577 (ex art. 65 comma 2, lett. b) D.lgs. n. 36/2023);

KYMA MOBILITÀ S.p.A.Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

Ovvero

- ☐ consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (ex art. 65 comma 2, lett. b) D.lgs. n. 36/2023);

Ovvero

- ☐ consorzio stabile (ex art 65, comma 2, lett. d) D.lgs. n. 36/2023), che partecipa per i seguenti consorziati:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica

Ovvero

- ☐ Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile (ex art 65, comma 2, lett. d) D.lgs. n. 36/2023, che partecipa per i seguenti consorziati:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica

Ovvero

- ☐ capogruppo di un raggruppamenti temporanei di concorrenti (ex art. 65 comma 2, lett. e del D.lgs. n 36/2023) già costituito formato dalle seguenti imprese:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica	Mandante/Mandataria
---------------	--------	-----------------	---------------------

			(specificare il caso che ricorre)

Ovvero

- ☐ capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese/Consorzio ordinario/G.E.I.E (ex art. 65, comma 2, h) D. lgs. n. 36/2023) non ancora costituito che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese, impegnandosi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata in sede di offerta come mandataria:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica	Mandante/Mandataria (specificare il caso che ricorre)

A TAL FINE DICHIARA

- che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale
.....
.....
- che i dati riferiti all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono i seguenti:
provincia di iscrizione: _____
numero di iscrizione: _____

indirizzo sede legale: _____

attività _____

Anno di iscrizione: _____

Forma giuridica: _____

3. di essere in possesso di Iscrizione in corso di validità all'Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell'art. 4 del d.lgs 276/2003 e s.m.i. :
4. che per la ditta non ricorre alcuna delle condizioni ostative/motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla legge di conversione 14.06.2019 n. 55, del D.L. n. 32/2019.
5. che i soggetti muniti di poteri rappresentanza, nonché - per le Società diverse dalla Società in nome collettivo e dalla Società in accomandita semplice - il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i seguenti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

6. che i responsabili tecnici sono i seguenti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

7. di autorizzare l'KYMA MOBILITÀ a notificare, a tutti gli effetti di legge, le comunicazioni inerenti la presente gara, in alternativa, ai seguenti indirizzi:

e-mail _____

pec _____

fax _____

8. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n.), l'INAIL (matricola n.) e di applicare il CCNL del settore

9. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

10. Di aver prestato servizi di somministrazione di lavoro nel triennio precedente l'indizione della presente procedura per importi non inferiori ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) oltre IVA.:

Committente (pubblico/privato)	P. IVA	Importo

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

11. di impegnarsi ad assumere il personale da utilizzare per i servizi richiesti alle condizioni e modalità stabilite nel Bando di gara con il trattamento economico previsto dagli accordi nazionali di categoria;
12. di impegnarsi al rispetto della clausola sociale.
13. di aver preso visione delle condizioni di gara e di accettarle incondizionatamente con tutte le clausole riportate nel bando di gara.

_____, lì _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

KYMA MOBILITÀ